

**Vargiu Scuola S.r.l.**

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa

(per il Gruppo di Lavoro IA)

VS_DPO 90/2026

Assemini, 21/8/2026

I casi d'uso dell'IA a scuola: come classificarli prima di scegliere gli strumenti

1. Premessa

Con le note [86/26](#), [87/26](#), [88/26](#) e [89/26](#) abbiamo delineato il percorso dell'anno scolastico 2026/27 in relazione all'adozione e al governo degli strumenti di intelligenza artificiale: le attività da condurre, il quadro normativo, la struttura organizzativa, la valutazione del grado di maturità. Le prossime due note affrontano il passaggio operativo che precede la stesura del Piano e del Regolamento — i **casi d'uso** e **gli strumenti**.

Vogliamo qui evidenziare come l'ordine non è indifferente. È il caso d'uso a determinare i requisiti che lo strumento deve possedere, e non il contrario: lo stesso applicativo può essere pienamente ammissibile per la produzione di materiali didattici e inadeguato per la redazione di atti amministrativi. Partire dagli strumenti porta invece a ragionare per liste di prodotti consentiti e vietati, dimenticando che nessuno strumento è ammissibile o inammissibile in sé: lo è rispetto a un determinato impiego.

Questa nota fornisce quindi un metodo di classificazione, non un catalogo. Il materiale su cui applicarlo la scuola lo ha già: sono gli utilizzi che il personale ha dichiarato nel questionario di rilevazione di cui alla [nota 89/26](#).

2. Che cos'è un caso d'uso

Nella pratica delle scuole l'espressione "caso d'uso" viene impiegata come sinonimo di "strumento". Non lo è, e la confusione è all'origine di gran parte delle valutazioni errate.

Un caso d'uso è la combinazione di quattro elementi:

- la **finalità** perseguita, cioè a quale scopo istituzionale l'impiego è diretto;
- l'**attività** che si intende svolgere in concreto (produrre una scheda di esercizi, redigere una circolare, correggere una verifica);
- i **dati** che vi entrano (nessun dato personale, dati pseudonimizzati, dati identificativi, dati particolari);
- il **soggetto** che opera e il contesto in cui lo fa (docente, personale amministrativo, studente; in classe sotto supervisione o in autonomia).

Modificando uno solo dei quattro elementi la valutazione cambia, a parità di strumento impiegato. È la finalità a determinare la classificazione ai sensi dell'AI Act, come vedremo al paragrafo seguente; sono i dati a determinare la valutazione ai sensi del GDPR; sono soggetto e contesto a stabilire chi possa procedere e con quali cautele.

Un esempio rende evidente il peso della finalità. Un assistente generativo impiegato per produrre una griglia di correzione è strumento di supporto alla progettazione didattica, e resta a rischio minimo. Lo stesso assistente, al quale si sottopongano gli elaborati degli studenti chiedendo una proposta di voto, è destinato alla valutazione dei risultati dell'apprendimento: rientra fra i sistemi ad alto rischio, e la scuola che lo impieghi in questo modo ne assume gli obblighi. Non è cambiato lo strumento, e nemmeno l'attività materiale di chi lo usa — è cambiato lo scopo.

Sono i quattro elementi che il [Registro dei casi d'uso da noi proposto](#) chiede di esplicitare, e ai quali si aggiungono le due distinzioni — fra funzioni generative e non generative, fra ambito didattico e amministrativo-organizzativo — di cui ai paragrafi 6 e 7. Per i casi che richiedono un esame più approfondito è necessario anche condurre una specifica istruttoria su [apposita scheda](#) (vedere anche le [schede di esempio](#) compilate per qualche trattamento specifico).

È per questa ragione che la [Determinazione AgID 17/2025](#) richiede la mappatura dei casi d'uso come attività distinta dalla scelta delle soluzioni tecnologiche. In allegato a questa nota forniamo il Registro dei casi d'uso su cui condurla e la scheda di istruttoria per i casi che richiedono un esame più approfondito.

3. Il concetto di rischio: due nozioni che non coincidono

Sia l'AI Act sia il GDPR sono costruiti attorno alla nozione di rischio, e per questo vengono spesso letti come se dicessero la stessa cosa con parole diverse. Non è così, e la sovrapposizione produce errori in entrambe le direzioni: scuole che ritengono di essere al riparo dall'AI Act perché hanno anonimizzato i dati, e scuole che ritengono di non dover fare nulla sul piano privacy perché lo strumento impiegato è a rischio minimo.

Che cosa intende l'AI Act

L'AI Act è normativa di prodotto, e appartiene alla logica della legislazione europea di armonizzazione del mercato interno. Il rischio, qui, non è la probabilità che si verifichi un danno in una situazione data: è un **criterio di classificazione**. Il legislatore ha stabilito in anticipo che certe destinazioni d'uso comportano, per la loro natura, un'esposizione dei diritti fondamentali tale da giustificare un regime di obblighi più severo, e le ha elencate. La classificazione riguarda dunque il **sistema in funzione della sua destinazione d'uso**, opera **ex ante** e non dipende dalle circostanze del singolo impiego. La scuola non la determina: la riscontra.

Che cosa intende il GDPR

Il GDPR utilizza il rischio in senso proprio: probabilità e gravità di un pregiudizio per i diritti e le libertà delle persone fisiche, in relazione a un **trattamento determinato**. La valutazione è contestuale — quali dati, di quali interessati, per quali finalità, con quali misure — e dipende dalle cautele adottate, che possono ridurla. La scuola la conduce in prima persona, in qualità di titolare, e ne risponde.

La conseguenza pratica

Le due valutazioni non si sostituiscono e non si compensano. Il fatto che un sistema non rientri fra quelli ad alto rischio non significa che il suo impiego non possa incidere sui diritti delle persone: significa che quella tutela è affidata al GDPR, che l'AI Act fa espressamente salvo.

Il punto che viene più spesso trascurato

Le misure che riducono il rischio privacy non modificano la classificazione del sistema. Una piattaforma destinata a valutare elaborati resta compresa nell'Allegato III anche se impiegata su prove pseudonimizzate: il trattamento sarà contenuto e potrà non richiedere la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA), ma gli obblighi del deployer e la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (FRIA) restano dovuti, perché dipendono dalla finalità del sistema e non dai dati che vi transitano.

Ne segue che due scuole che impieghino il medesimo sistema per la medesima finalità avranno necessariamente la stessa classificazione ai sensi dell'AI Act, e potranno avere valutazioni molto diverse ai sensi del GDPR.

Va infine tenuto presente l'art. 25 dell'AI Act. Uno strumento può essere ad alto rischio non per come è stato costruito, ma per l'uso che se ne fa. Un assistente generativo generico nasce a rischio minimo; se la scuola ne modifica la finalità prevista destinandolo a una delle funzioni dell'Allegato III, quello strumento diventa un sistema ad alto rischio.

La conseguenza non è semplicemente che la scuola debba osservare gli obblighi previsti per chi utilizza tali sistemi: **la scuola è considerata fornitore**, e assume gli obblighi di chi quei sistemi li immette sul mercato. Deve cioè istituire un sistema di gestione dei rischi lungo l'intero ciclo di vita, governare i dati di addestramento, redigere la documentazione tecnica, dotarsi di un sistema di gestione della qualità, registrarsi nella banca dati europea e assicurare la sorveglianza successiva all'immissione sul mercato. Sono adempimenti che presuppongono il controllo sul funzionamento del sistema — controllo che la scuola, utilizzatrice di un prodotto altrui, non ha.

4. Le categorie di rischio dell'AI Act

	Rischio inaccettabile	Alto rischio	Rischio limitato	Rischio minimo
Fonte	Art. 5	Art. 6, par. 2 (All. III); art. 6, par. 1 (All. I — prodotti, non rilevante per le scuole)	Art. 50	Categoria residuale
Criterio	Pratiche incompatibili con i valori dell'Unione	Destinazione d'uso compresa in un elenco tipizzato	Rischio di inganno sulla natura o sull'origine del contenuto	Tutto ciò che non ricade nelle precedenti
Effetto	Divieto assoluto	Ammesso, con obblighi di sistema	Ammesso, con obblighi di informazione	Ammesso, nessun obbligo specifico
Decorrenza	2 febbraio 2025 (2 dicembre 2026 per i due nuovi divieti)	2 dicembre 2027 (All. III); 2 agosto 2028 (All. I)	2 agosto 2026	—

Rischio inaccettabile. Per la scuola rilevano in particolare il divieto di sistemi che deducono le emozioni negli istituti di istruzione — salvo motivi medici o di sicurezza — il *social scoring*, le tecniche manipolative o subliminali, la categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche protette. Nessuna misura organizzativa rende ammissibili queste pratiche: la supervisione umana non declassa un sistema vietato.

Alto rischio. La porta d'ingresso per le istituzioni scolastiche è l'Allegato III, punto 3, di cui trattiamo al paragrafo seguente. Sono sistemi leciti, che comportano gli obblighi del deployer dell'art. 26 e, per le amministrazioni pubbliche, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dell'art. 27.

Rischio limitato. Non è una categoria intermedia di pericolosità, ma un regime di trasparenza: chi interagisce con un sistema di IA deve saperlo, i contenuti sintetici vanno marcati in formato leggibile dalla macchina, i contenuti manipolati vanno dichiarati. Per la scuola rileva se attiva un chatbot informativo per le famiglie, e nella disciplina della dichiarazione d'uso negli elaborati.

Rischio minimo. È la categoria in cui ricade la quasi totalità degli impieghi che raccomandiamo in fase di prima adozione dell'IA a scuola: generazione di materiali, supporto alla scrittura, traduzione, sintesi di testi pubblici.

Un'avvertenza sull'ultima categoria

Rischio minimo significa assenza di obblighi dell'AI Act, non assenza di obblighi. L'art. 4 sull'alfabetizzazione si applica a chiunque utilizzi sistemi di IA a prescindere dalla categoria, e il GDPR non conosce questa scala.

5. L'Allegato III e il nuovo calendario

L'AI Act classifica ad alto rischio, all'Allegato III, punto 3, i sistemi destinati a essere utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale per:

- determinare l'accesso o l'ammissione, ovvero l'assegnazione di persone a istituti di istruzione;
- **valutare i risultati dell'apprendimento**, anche quando siano utilizzati per orientare il processo di apprendimento;
- valutare il livello di istruzione appropriato che una persona riceverà o a cui potrà accedere;
- **monitorare e rilevare comportamenti vietati durante le prove.**

Attenzione che quelle citate all'allegato III sono proprio le funzioni presenti nelle proposte commerciali fatte spesso alle scuole: correzione automatizzata degli elaborati, piattaforme adattive che ricalibrano il percorso sulla base delle prestazioni, sistemi di *proctoring*.

Il calendario è cambiato in luglio

A luglio il legislatore europeo ha spostato in avanti l'intero blocco degli obblighi sui sistemi ad alto rischio. Per i sistemi dell'Allegato III — quelli che riguardano le scuole — l'applicazione slitta dal 2 agosto 2026 al **2 dicembre 2027**; per quelli dell'Allegato I (che riguardano i produttori) al 2 agosto 2028.

Il rinvio riguarda anche gli obblighi di chi utilizza il sistema, previsti dall'art. 26, e la FRIA dell'art. 27: sono le due previsioni che gravano direttamente sulla scuola, mentre il resto della disciplina differita riguarda i requisiti del sistema e gli obblighi di chi lo produce.

L'intervento è contenuto nel Regolamento (UE) 2026/1744 — l'Omnibus digitale sull'IA — che ha riscritto l'art. 113 dell'AI Act. Il differimento è motivato dal ritardo nella disponibilità delle norme tecniche armonizzate e nella costituzione delle autorità nazionali competenti.

Il rinvio non va frainteso. Restano esigibili i divieti dell'art. 5 e l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4, restano gli obblighi di trasparenza dal 2 agosto 2026, e resta integralmente applicabile il GDPR, che l'Omnibus non ha toccato. Differita è l'esigibilità degli obblighi, non la classificazione: i sistemi dell'Allegato III sono ad alto rischio già oggi.

Per la scuola questo significa avere tempo per attrezzarsi, non per rimandare. Chi intende adottare sistemi di questa natura deve costruire fin d'ora la capacità di sostenerne gli oneri, che non si improvvisa nell'ultimo mese.

La deroga dell'art. 6, par. 3

Che una funzione compaia nell'Allegato III non basta a rendere ad alto rischio ogni sistema che la svolga. L'art. 6, par. 3 esclude dalla classificazione i sistemi il cui apporto alla decisione resta marginale, e ne individua quattro figure. Ricorre l'ipotesi, alternativamente, quando il sistema:

- svolge un compito procedurale limitato
- migliora il risultato di un'attività umana già completata
- rileva scostamenti da schemi decisionali precedenti senza sostituire la valutazione umana
- o svolge un compito meramente preparatorio.

Due condizioni valgono in ogni caso: la deroga **non opera mai se il sistema effettua profilazione di persone fisiche**, e chi la invoca deve documentare per iscritto la valutazione compiuta. È una via stretta: la correzione meccanica di quiz a risposta chiusa vi rientra plausibilmente, la valutazione di un elaborato argomentativo no.

6. Generativo e non generativo

Nei Regolamenti che abbiamo predisposto e che metteremo a disposizione nelle prossime note, abbiamo introdotto una distinzione che si è rivelata indispensabile.

Non tutte le funzioni basate su IA producono contenuto. La rimozione dello sfondo da un'immagine, la conversione di formato, la trascrizione del proprio parlato, la traduzione, la sintesi vocale sono funzioni di **elaborazione**: trasformano un contenuto che l'utente già possiede, senza generarne di originale né fornire informazioni. Abbiamo quindi ritenuto di non dover applicare a tali strumenti la stessa disciplina dell'IA generativa perché ciò vieterebbe operazioni già effettuate dal personale scolastico o addirittura dagli alunni.

La distinzione ha una conseguenza diretta sull'impianto dei modelli di Regolamento, che anticipiamo qui perché aiuta a comprendere il criterio. **Non abbiamo ritenuto di limitare agli studenti l'uso delle funzioni non generative**, che è peraltro già ampiamente in atto: lo studente che rimuove lo sfondo da un'immagine per inserirla in una presentazione compie un'operazione di elaborazione su un contenuto proprio, e vietarla significherebbe introdurre nel Regolamento una regola priva di ragione e destinata a essere disattesa. Queste funzioni sono inoltre di particolare utilità per gli alunni con bisogni educativi speciali: la sintesi vocale, la trascrizione, l'adattamento tipografico e la conversione di formato sono strumenti compensativi che sostengono l'autonomia dell'alunno senza sostituirsi al suo lavoro.

Diverso è il caso dell'**IA generativa**. Nei modelli che proponiamo l'uso autonomo da parte degli studenti è precluso nella fase di prima applicazione, per essere consentito quando la scuola avrà maturato la capacità di governare i rischi che vi si associano — condizione che il Piano definisce e che una specifica lista di verifica consente di accertare. È una scelta di gradualità, non un giudizio sullo strumento.

Le funzioni non generative restano naturalmente soggette ai divieti sul conferimento di dati personali: trascrivere la registrazione di un consiglio di classe è operazione non generativa e al tempo stesso un trattamento di dati di terzi. Il criterio che distingue le due famiglie riguarda la natura della funzione, non l'esonero dalle regole sulla protezione dei dati.

7. Ambito didattico e ambito amministrativo-organizzativo

La seconda distinzione che governa la classificazione è quella di ambito, e va intesa in senso **funzionale, non soggettivo**.

Ricadono nell'ambito amministrativo-organizzativo tutte le attività che concorrono al funzionamento dell'istituzione in quanto pubblica amministrazione — **anche quando svolte da docenti**. La valutazione degli elaborati, la predisposizione di atti, la gestione di adempimenti, la verbalizzazione degli organi collegiali sono attività amministrative, non didattiche. Per esse valgono integralmente le regole che si

applicano alle pubbliche amministrazioni, compresi i requisiti di qualificazione dei servizi cloud di cui tratteremo nella prossima nota.

L'ambito didattico comprende le attività che sostengono direttamente l'insegnamento, l'apprendimento e la creatività: qui il margine di autonomia della scuola è più ampio, fermo il rispetto del GDPR e dell'AI Act.

Questa distinzione riguarda i requisiti, non l'organizzazione. Il gruppo di lavoro che governa l'adozione dell'IA resta uno solo e, quale che sia la sua composizione effettiva, ha per oggetto entrambi gli ambiti: la separazione dei regimi giuridici non giustifica la separazione delle competenze. Anche gli impieghi che riguardano l'attività amministrativa vanno mappati, classificati e ricondotti agli stessi atti.

8. I casi d'uso da cui partire

Raccomandiamo, nella fase di prima adozione in cui siamo, di ammettere solo casi d'uso **che non comportano il conferimento di dati personali agli strumenti di IA generativa**.

La formula va però intesa con precisione. L'assenza di dati personali fra i contenuti immessi non equivale all'assenza di trattamento: l'accesso avviene con credenziali istituzionali e il fornitore registra identità dell'utente, orari e log di utilizzo. Resta dunque dovuto l'aggiornamento del registro dei trattamenti, mentre la valutazione d'impatto, in assenza di trattamenti ad alto rischio, può non essere necessaria.

Quanto alla qualificazione del fornitore come responsabile ai sensi dell'art. 28 GDPR, l'obbligo discende dal fatto che il fornitore tratti dati per conto dell'istituzione, non dalla sola circostanza che l'accesso avvenga con credenziali istituzionali. Per gli strumenti compresi nella piattaforma già in uso la questione non si pone, perché il gestore è già designato responsabile in forza degli accordi sulla piattaforma, che coprono anche l'autenticazione. Per le applicazioni di terze parti la verifica va condotta caso per caso: ciò che rileva è quanto l'applicazione riceve oltre i dati di autenticazione — contenuti caricati, elaborati prodotti, esiti conservati. Alla materia è dedicata la prossima nota.

Con questa precisazione, i casi d'uso di prima fase sono:

Nell'attività didattica

Produzione di materiali (schede, tracce, simulazioni, spunti per la discussione); supporto alla scrittura e alla traduzione su testi non riferibili a persone; funzioni di accessibilità e inclusione basate su elaborazione non generativa; analisi di dati di classe aggregati o pseudonimizzati.

Nell'attività amministrativa

Redazione e revisione di documenti generici — circolari, comunicazioni, bozze di atti, protocolli — senza inserimento di dati riferiti a persone; correzione meccanica di quiz a risposta chiusa; supporto alla comunicazione istituzionale; elaborazione di materiali informativi e procedurali; analisi e sintesi di testi normativi pubblici; ricerca su fonti pubbliche; supporto alla formazione interna.

9. Ciò che è precluso e ciò che è rinviato

Vanno tenuti distinti due piani che vengono spesso trattati insieme, perché le conseguenze pratiche sono opposte.

Le pratiche vietate dall'art. 5 sono precluse in assoluto. Per la scuola rilevano il riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, il *social scoring*, le tecniche manipolative o subliminali, la categorizzazione biometrica per dedurre caratteristiche protette. Dove il Regolamento ammette eccezioni — come i motivi medici o di sicurezza per il riconoscimento delle emozioni — queste dipendono dalla finalità perseguita, non dalle cautele adottate: nessun livello di supervisione rende utilizzabile per fini

didattici o organizzativi un sistema che ricade nel divieto. Il vincolo è già pienamente operativo dal **2 febbraio 2025**.

Dal **2 dicembre 2026** l'art. 5 si arricchisce di due nuovi divieti, introdotti dall'Omnibus: i sistemi che generano o manipolano materiale intimo non consensuale raffigurante persone riconoscibili — le cosiddette applicazioni di *nudification* — e quelli che generano materiale di abuso sessuale su minori. Per la scuola il riflesso non riguarda l'adozione, ma l'e-safety policy e il Regolamento: è un fenomeno che si manifesta fra studenti, e la sua qualificazione come pratica vietata dal diritto dell'Unione, oltre che come illecito penale, va portata a conoscenza degli alunni e delle famiglie.

I sistemi ad alto rischio sono invece leciti. Ne sconsigliamo l'adozione in questa fase non per ragioni di principio, ma per una valutazione di sostenibilità: gli obblighi che matureranno il **2 dicembre 2027** richiedono competenze, procedure e risorse che la generalità delle scuole oggi non possiede. La scuola che intenda adottarli non deve attendere quella data per attrezzarsi, perché la capacità organizzativa che essi presuppongono si costruisce in mesi, non in settimane.

La differenza fra i due piani si riassume così: ciò che l'art. 5 vieta non diventerà lecito, mentre ciò che è ad alto rischio è già lecito e lo resterà — a condizione che la scuola sia in grado di sostenerne gli oneri.

In ogni caso, per questa fase la nostra raccomandazione resta quella di limitare l'adozione ai sistemi a rischio minimo o limitato — questi ultimi nel rispetto degli obblighi di trasparenza — e ai casi d'uso che non comportano il conferimento di dati personali o che, comportandolo, siano stati oggetto di istruttoria documentata.

10. La valutazione degli elaborati

La valutazione dei risultati dell'apprendimento è espressamente compresa nell'Allegato III, punto 3. Un sistema che assegni voti o giudizi su elaborati degli studenti è quindi ad alto rischio, e l'adozione è **possibile soltanto assumendo gli obblighi dell'art. 26 e previa FRIA ai sensi dell'art. 27** — obblighi oggi differiti al 2 dicembre 2027, ma che vanno preparati da subito perché la loro costruzione richiede tempo.

Concretamente, la scuola che intenda percorrere questa strada deve essere in grado di documentare: l'uso conforme alle istruzioni del fornitore; l'affidamento della sorveglianza umana a personale che abbia competenza, formazione e autorità per esercitarla; il monitoraggio del funzionamento; la conservazione dei log; l'informazione agli studenti e alle famiglie; le procedure di segnalazione degli incidenti gravi; la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali condotta prima della messa in servizio.

Chi non intende assumere questi oneri deve evitare non solo le piattaforme dedicate alla correzione automatizzata, ma anche l'impiego a quello scopo degli assistenti generativi già disponibili nella piattaforma istituzionale. Il fatto che siano strumenti generici, già in uso e già valutati, non li rende una soluzione più prudente: è la funzione cui vengono destinati a determinare la classificazione. Quindi sarà la scuola che dovrà assumere gli oneri su citati anche se non dovesse affidare il servizio ad un fornitore che mette a disposizione una piattaforma appositamente ideata.

C'è infine da notare che **pseudonimizzare gli elaborati non declassifica il sistema**: la misura riduce il rischio privacy e può rendere non necessaria la DPIA, ma la classificazione dipende dalla finalità del sistema, non dai dati che vi transitano.

Un vincolo che si applica già oggi

La valutazione è atto proprio del docente e non è delegabile. Il sistema può proporre, il docente decide e assume la responsabilità dell'esito. Un impianto in cui la proposta automatica sia recepita senza esame effettivo non è sorveglianza umana ma sua apparenza, e non regge né sul piano dell'AI Act né su quello dell'art. 22 GDPR.

Resta fuori da questo perimetro la correzione meccanica di prove a risposta chiusa, per la quale è plausibile invocare la deroga dell'art. 6, par. 3, purché non vi si associ alcuna profilazione.

11. PEI, PDP e strumenti compensativi

È l'ambito in cui l'intelligenza artificiale promette di più. La personalizzazione che un docente riesce a costruire per un alunno con bisogni educativi speciali è limitata dal tempo che ha: adattare un testo, produrre una versione ad alta leggibilità, riformulare una consegna, preparare materiali paralleli per la stessa lezione sono operazioni che richiedono ore e che spesso, nella pratica, si comprimono. Gli strumenti di IA possono restituire quelle ore, e con esse la possibilità di una didattica realmente individualizzata. È una prospettiva che va presa sul serio, perché tocca il nucleo del diritto allo studio.

È però anche l'ambito in cui i dati trattati sono i più delicati che la scuola detenga, e per questo merita una trattazione distinta. **Tre criticità meritano attenzione.**

La prima riguarda i limiti della pseudonimizzazione. Sostituire il nome con un codice e rimuovere i riferimenti identificativi è misura necessaria, che riduce l'esposizione e va adottata sempre; in questo ambito, però, non è sufficiente a rendere il dato non riferibile alla persona. In una classe la combinazione di diagnosi, età, disciplina e misure adottate consente spesso di risalire all'alunno anche in assenza del nome, e si tratta per definizione di dati relativi alla salute ai sensi dell'art. 9 GDPR. La pseudonimizzazione attenua il rischio, non lo elimina, e non può quindi fondare da sola la decisione di conferire questi contenuti a uno strumento di IA.

La seconda è che la valutazione del livello di istruzione appropriato rientra nell'Allegato III: uno strumento che suggerisca obiettivi differenziati o il livello di personalizzazione da adottare non è un ausilio alla redazione, è un sistema ad alto rischio.

La terza è che le famiglie hanno un'aspettativa legittima e forte sulla riservatezza di questi dati, e un incidente in questo ambito ha conseguenze sproporzionate rispetto al vantaggio operativo.

Cosa resta praticabile

L'uso di funzioni compensative a beneficio dell'alunno — sintesi vocale, trascrizione, conversione di formato, adattamento tipografico — che sono elaborazione di contenuti che l'alunno già possiede e non generano contenuto originale né valutazione.

L'elaborazione di materiali didattici accessibili non riferiti a un alunno determinato.

Il supporto alla redazione della parte descrittiva e metodologica dei documenti, condotto su testi generici e privi di riferimenti identificativi.

Cosa non lo è, in questa fase

Il conferimento a strumenti di IA della diagnosi, della relazione clinica, dei verbali del GLO o di qualsiasi documento contenente dati sanitari dell'alunno.

La generazione automatica di obiettivi individualizzati a partire dal profilo dell'alunno.

Qualunque forma di predizione dell'esito.

Resta inteso che la pseudonimizzazione va comunque applicata a tutti i contenuti conferiti agli strumenti, anche nei casi d'uso ammessi: è misura di sicurezza ai sensi dell'art. 32 GDPR, non alternativa alla valutazione di ammissibilità.

12. Dalla mappatura agli atti

La classificazione non è un esercizio interno al gruppo di lavoro: si traduce in documenti che l'istituto adotta.

Il **Registro dei casi d'uso** raccoglie gli impieghi ammessi e la loro classificazione. Costituisce allegato al Piano d'Istituto e ne segue l'iter deliberativo: è il documento che si consulta per sapere se un impiego è consentito.

Le **schede di istruttoria** documentano la valutazione compiuta sui casi che la richiedono — quelli che comportano il conferimento di dati personali, quelli riconducibili all'Allegato III e quelli su cui il gruppo di lavoro nutre dubbi di collocazione. Restano agli atti e non seguono l'iter deliberativo del Registro, del quale costituiscono il supporto motivazionale. Per comprendere meglio come vanno utilizzate, mettiamo a disposizione **tre schede di istruttoria già compilate per tre casi d'uso specifici**.

Il **Piano d'Istituto**, che sarà l'oggetto di una delle prossime note, recepisce gli ambiti di adozione e la gradualità: quali famiglie di casi d'uso la scuola apre nell'anno in corso, quali rinvia, a quali condizioni. È materia di indirizzo e segue l'iter deliberativo degli organi collegiali.

L'**Allegato A del Regolamento**, che vedremo in una delle prossime note, recepisce gli strumenti ammessi per ciascun ambito, all'esito della valutazione condotta sui casi d'uso che quegli strumenti devono servire.

In sintesi

Il Registro dei casi d'uso dice che cosa è ammesso; il Regolamento a quali condizioni; l'Allegato A al Regolamento con quali strumenti. Il Piano fissa il perimetro entro cui le tre determinazioni si collocano.

Il Registro è aggiornato in occasione della revisione annuale del Piano e ogni volta che pervenga una richiesta di ammissione di un nuovo impiego. Per i casi che non possono attendere la revisione annuale è prevista l'autorizzazione provvisoria del Dirigente scolastico, previa istruttoria e, ove ne ricorrano i presupposti, previa compilazione della scheda, soggetta a ratifica degli organi collegiali alla prima seduta utile. La tenuta compete al referente per l'intelligenza artificiale, che ne riferisce al gruppo di lavoro.

Va infine osservato che la scheda di istruttoria non serve soltanto ad accertare la classificazione, ma anche a fissare il confine oltre il quale essa cambia. Molti casi d'uso restano a rischio minimo a condizione che l'impiego non si estenda: l'analisi aggregata di dati di classe, per esempio, ricadrebbe nell'Allegato III se lo strumento fosse impiegato per restituire valutazioni individuali. Documentare quelle condizioni nella scheda consente di riconoscere quando un'estensione dell'uso impone di rifare la valutazione.

13. Gli strumenti disponibili

Vargiu Scuola mette a disposizione i seguenti strumenti, scaricabili dal portale.

Il documento che l'istituto adotta

01

Registro dei casi d'uso dell'intelligenza artificiale

Individua gli impieghi che l'istituto ammette e ne indica la classificazione. Costituisce allegato al Piano d'Istituto e ne segue l'iter di approvazione e di revisione. Precompilato con tredici casi d'uso di prima adozione, che l'istituto adatta al proprio contesto eliminando quelli che non lo riguardano e aggiungendo quelli emersi dalla rilevazione sul personale.

► [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

Gli strumenti di supporto

02

Scheda di istruttoria del caso d'uso

Documenta la valutazione compiuta sui casi d'uso che comportano il conferimento di dati personali, che ricadono nell'Allegato III, punto 3, o sui quali il gruppo di lavoro nutra dubbi di collocazione. Si articola in cinque sezioni: riferimento, descrizione dell'attività e dei dati, qualificazione ai sensi dell'AI Act, valutazione ai sensi del GDPR, esito e adempimenti. È documento istruttorio interno, conservato agli atti.

► [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

03

Schede di istruttoria compilate — casi 3, 5 e 13

Esempi di compilazione relativi ai tre casi del Registro che la richiedono: la correzione meccanica di prove a risposta chiusa, che ricade nell'Allegato III e per la quale è invocata la deroga dell'art. 6, par. 3; l'analisi di dati di classe aggregati o pseudonimizzati; le funzioni compensative a beneficio di alunni con bisogni educativi speciali. Riportano la valutazione che riteniamo corretta, con le motivazioni che la sostengono.

► [Scarica il modello dal portale VargiuScuola](#)

Note del ciclo sull'IA

- [DPO 86/26](#) – presentazione del ciclo dedicato all'adozione dell'IA a scuola.
- [DPO 87/26](#) – il quadro normativo per l'adozione dell'IA a scuola
- [DPO 88/26](#) – La struttura organizzativa per il governo dell'IA
- [DPO 89/26](#) – Valutazione grado di maturità e condizioni iniziali

Note sulla formazione:

- [DPO 65/26](#) – organizzazione della formazione con i DM219
- [DPO 54/26](#) – Piattaforma Vargiu Scuola per assolvere gli obblighi formativi IA
- [DPO 55/26](#) – La formazione IA con risorse DM 219/2025
- [DPO 56/26](#) – DM 38/2026 e piattaforma di formazione sull'IA

I nostri video:

Dashboard Decisionale: AI Literacy e Gestione Fondi PNRR

Guida rapida all'acquisizione dei servizi Vargiu Scuola tramite MEPA (A.S. 2026-27)

FORMAZIONE IA BASE	FORMAZIONE IA AVANZATA (Fondi PNRR)	ECOSISTEMA ALFRESCO & GOVERNANCE
Accesso alla piattaforma per tutto il personale. Paggioramento degli strumenti obbligatori in termini di AI Literacy.	Percorsi didattici ampliati e spaziosi per progetti PNRR, tra oltre gli obblighi europei. Accesso fino al 31/05/2027.	Solo per scuole SENZA contratto. Piattaforma documentale per privacy, accessibilità, informazione, IA e transizione digitale. Indicare assistenza dedicata.
Per scuole SENZA contratto	Ambito DM 219/2025	Finanziabile ex DM 219
Codice MEPA: IA1-NDON-3A5	Codice MEPA: FormazioneIA-DM219	Codice MEPA: Alfresco-DM219
790,00 € + IVA 22%	890,00 € + IVA 22%	550,00 € + IVA 22%
Per scuole CON contratto	Ambito DM 38/2026	Finanziabile ex DM 38
Codice MEPA: IA1-CON-2A5	Codice MEPA: FormazioneIA-DM38	Codice MEPA: Alfresco-DM38
590,00 € + IVA 22%	890,00 € + IVA 22%	550,00 € + IVA 22%

Vargiu Scuola Srl | P.IVA: 03678800926 | Per info progetto: 378.3073127 | Email: formazione@vargiuscuola.it | vargiuscuola.it

Presentazione piattaforma e-learning

<https://youtu.be/C7nNV1G8ey8>



Video:

<https://youtu.be/hRxxOoB4iI4>

Presentazione:

[link slide scadenza 2 agosto](#)



Video

<https://youtu.be/5J3MtPlhkeI>